

Anticorruzione: il PNA 2016.

***Una prima analisi della Parte generale
– ambito di applicazione e ruolo dei
soggetti interni***

26 settembre 2016
Avv. Daniela Bolognino

fi

ANAC:

**Piano Nazionale
Anticorruzione
2016**

PARTE GENERALE:

- **Ambito soggettivo di applicazione;**
- **ruolo dei soggetti interni;**
- **gestione del rischio;**
- **Azioni e misure di prevenzione**

PARTE SPECIALE:

- ❖ **“Piccoli comuni”;**
- ❖ **Città metropolitane;**
- ❖ **Ordini e collegi professionali;**
- ❖ **Istituzioni scolastiche;**
- ❖ **Tutela e valorizzazione dei beni culturali;**
- ❖ **Governo del territorio;**
- ❖ **Sanità**




Presupposto delle modifiche sono (anche) le novità introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Art. 19 del d.l. n. 90 del 2014 ha previsto:

- la soppressione dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) ed il trasferimento di “struttura e funzioni” all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC);
- un ampliamento dei compiti e poteri dell'ANAC;
- la riorganizzazione dell'ANAC, in virtù dell'acquisizione dell'AVCP e delle nuove e ampliate competenze in materia di prevenzione del fenomeno corruttivo;
- il trasferimento all'ANAC delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;
- il trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle funzioni dell'ANAC in materia di valutazione delle *performances*


Metodo di lavoro condiviso




Tavoli tecnici di approfondimento con l'attiva partecipazione delle amministrazioni direttamente interessate e dei principali operatori del settore



Schema di PNA 2016 sottoposto a consultazione pubblica:



- 48 contributi da parte di regioni, enti locali, enti del servizio sanitario nazionale, enti pubblici, società, ordini professionali, associazioni, dipendenti pubblici, soggetti privati (i cui contenuti sono espressamente pubblicati unitamente al PNA);



- coinvolti 52 soggetti istituzionali nazionali e internazionali attraverso scambi di note;

- approfondito nel corso della Seconda giornata nazionale dei RPC (24 maggio 2016).



**Processo ciclico di
perfezionamento delle
strategie nazionali di
prevenzione del
“fenomeno di
corruzione”**



Rapporto tra PNA 2013 e PNA 2016


PNA 2013 è superato con riferimento:

- all'identificazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti direttamente destinatari del PNA
- alla **misura della rotazione** (disciplinata nel PNA 2016);
- alla tutela del dipendente che segnala illeciti (**cd. whistleblower**) su cui l'Autorità ha adottato apposite Linee guida


Resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato dall'Aggiornamento 2015 al PNA, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche .

fi

Soggetti tenuti all'adozione delle misure di prevenzione – nuovo assetto del PNA 2016



1) dell'art. 1, co. 2 bis della l. 190/2012,
introdotto dall'art. 41 del d.lgs.
97/2016;



2) dell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013,
introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 97/2016.



Inserito il comma 2 bis – (all’art. 1, l. n. 190 del 2012)

2-bis. **Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti:**

-il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il Piano **ha durata triennale** ed è aggiornato annualmente.

Esso costituisce **atto di indirizzo** per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, **e per gli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33**, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l’attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a).




Esso, inoltre, **anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti**, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.”;

f **ORIGINARIO** - Art. 11, d.lgs. N. 33/13 *Ambito soggettivo di applicazione*

1. 1. Ai fini del presente decreto, per **'pubbliche amministrazioni'** si intendono tutte le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/01* e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:

a) agli **enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali**, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

 b) **limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea**, **agli enti di diritto privato in controllo pubblico**, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

3. **Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria**, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'*articolo 1, commi da 15 a 33, l. n. 190/12*.






D.lgs. n. 33/13 ante d.lgs. n. 97/16 enti di diritto privato in controllo pubblico

definiti da:

- art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39/2013;
- art. 11, comma 2, lett. b), dlgs. N. 33/13.



«litatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, e società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi».



D.lgs. n. 33/13 ante d.lgs. n. 97/16 e società in controllo pubblico .

Società controllate tenute all'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione

Art. 2359 c.c.:

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;**
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;**
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.



Delibera n. 8/2015 - per enti di diritto privato Indici di “controllo” - in via esemplificativa:

1. l'istituzione dell'ente in base alla legge o atto dell'amministrazione interessata, oppure la predeterminazione, ad opera della legge, delle finalità istituzionali o di una disciplina speciale;
2. la nomina dei componenti degli organi di indirizzo e/o direttivi e/o di controllo da parte dell'amministrazione;
3. il prevalente o parziale finanziamento dell'attività istituzionale con fondi pubblici o il riconoscimento agli enti del diritto di percepire contributi pubblici. Ciò comporta che la gestione finanziaria degli stessi sia soggetta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'art. 2 della l. n. 259 del 1958 per la gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

**PNA 2016 – ANAC si riserva di
modificarla in base al d.lgs. n. 175
del 2016 – T.U. sulle società a
partecipazione pubblica**



Delibera n. 8/2015 - per enti di diritto privato Indici di “controllo” - in via esemplificativa

4. il riconoscimento in capo all'amministrazione di poteri di vigilanza, tra i quali, ad esempio:
 - l'approvazione, da parte dell'amministrazione, dello statuto, delle eventuali delibere di trasformazione e di scioglimento;
 - l'approvazione, da parte dell'amministrazione, delle altre delibere più significative, come quelle di programmazione e rendicontazione economico – finanziaria;
 - l'attribuzione all'amministrazione di poteri di scioglimento degli organi e di commissariamento e/o estinzione in caso di impossibilità al raggiungimento dei fini statutari o in caso di irregolarità o gravi violazioni di disposizioni legislative nonché in altri casi stabiliti dallo statuto;
5. la limitazione, da parte della legge, dell'apporto di capitale privato o della partecipazione dei privati;
6. per le associazioni, la titolarità pubblica della maggioranza delle quote.

**PNA 2016 – ANAC si riserva di
modificarla in base al d.lgs. n. 175
del 2016 – T.U. sulle società a
partecipazione pubblica**

Avv. D. Bolognino



D.lgs. n. 33/13 post d.lgs. n. 97/16
Art. 2 bis – ambito soggettivo di
applicazione



Si abroga
l'attuale art. 11.
d.lgs. 33/13

Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **ivi comprese le autorità portuali**, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;


b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. **Sono escluse le società quotate** come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;



Avv. D. Bolognino

fi

D.lgs. n. 33/13 post d.lgs. n. 97/16 - Art. 2 bis – ambito soggettivo di applicazione



c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, **con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.**



D.lgs. n. 175 del 2016 -Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Art. 2, comma 1, lett. m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 50/2016.



PNA 2016 – Ambito soggettivo di applicazione

Soggetti di cui alle lettere a) b) c) dell'art. 2 bis, comma 2, d.lgs. n. 33/13:

- **Trasparenza:** applicano la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, *«in quanto compatibile»*:
- **misure di prevenzione della corruzione:** **1)** integrano il modello di organizzazione e gestione *ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della l. 190/2012;* **2)** Nei casi in cui non si applichi il d.lgs. 231/2001, o essi ritengano di non fare ricorso al modello di organizzazione e gestione ivi previsto, adottano un PTPC.



Applicazione solo misure di Trasparenza per i soggetti di cui:

d.lgs.
n.
33/13
post
d.lgs.
n.
97/16

Art. 2, bis, comma 3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, **alle società in partecipazione pubblica** come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, **e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.**”.




PNA 2016 – in riferimento ai soggetti di cui al **comma 3 (art 2 bis, d.lgs. n. 33/13) sembra mantenere ferma la validità della determinazione ANAC 8/2015, in linea alla cui impostazione stabilisce che:**

“le amministrazioni partecipanti o che siano collegate a detti soggetti in relazione alle funzioni amministrative o ai servizi pubblici da essi svolti ovvero all’attività di produzione di beni e servizi **dovrebbero, per le società (a partecipazione pubblica), promuovere l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001**, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012;

*per gli altri soggetti indicati al citato co. 3, invece, promuovere l’adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, **laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l’adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. 231/2001”***

IMPORTANTE: non figurano modifiche e/o abrogazioni



Art. 1, comma 34. l. n. 190/12: Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano **alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile**, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Ciò potrebbe produrre problemi di coordinamento/applicativi in relazione al nuovo art. 2 bis schema di d.lgs. di modifica del d.lgs. n. 33/13. (Possibile sostenere abrogazione di tale comma in base al criterio cronologico – lex posterior derogat priori)



Pianificazione (misura generale di prevenzione)

PNA

- livello nazionale - Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A


P.T.P.C.

- Livello decentrato di amministrazione - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C..

- Deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione;
- deve indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio

fi

I. n. 190/12 - post. D.lgs. n. 97
del 2016



Avv. D. Bolognino

PNA 2016 – Conferma l'importanza del coinvolgimento di cittadini per la sensibilizzazione alla cultura della legalità.





Le modifiche sulla l. n. 190/12 intervengono per:


- **disciplinare le funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione** all'interno delle amministrazioni pubbliche: **l'organo di indirizzo, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'organismo indipendente di valutazione**
- Inserire una **misura a tutela del responsabile della prevenzione** della corruzione e della trasparenza per eventuali misure discriminatorie per motivi collegati allo svolgimento delle sue funzioni
- **precisare la predisposizione ed adozione del piano per enti locali e per amministrazioni di piccole dimensioni.**
- precisare la **responsabilità ed esenzione da responsabilità del RPC.**



Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione in ciascuna amministrazione

- **Autorità di indirizzo politico**
- **responsabile della prevenzione**
- **referenti per la prevenzione (figura eventuale)**
- **dirigenti**
- **O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno**
- **Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)**
- **dipendenti dell'amministrazione**
- **collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione**

Rafforzamento dei compiti




fi

Art. 1, comma 8, l. n. 190/12 come da modifica con d.lgs. n. 97/16:

L'organo di indirizzo **definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.**

L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su **proposta del Responsabile della prevenzione** della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno **e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.**




Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.”



PNA 2016 – precisazione su “approvazione PTPC”





PNA 2016 – Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza

- Criteri di scelta
- *Posizione di indipendenza e di autonomia dall'organo di indirizzo*
- *Supporto conoscitivo e operativo al RPCT*
- *Poteri di interlocuzione e controllo*
- *Responsabilità*



Originario art. 1, comma 7, l. n. 190/12:

A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma **tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio**, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

Art. 1, comma 7, l. n. 190/12 come da modifiche post. D.lgs. n. 97/15:

7. L'organo di indirizzo individua, di norma **tra i dirigenti DI RUOLO in servizio**, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, **disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.**

Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, **di norma, nel segretario o nel dirigente apicale**, salva diversa e motivata determinazione.

Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenzasegue

“PNA 2016”

RPCT: nomina di un **dipendente con qualifica non dirigenziale** deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente

RPCT: assoluta eccezione la nomina di un **dirigente esterno**, con onere di una congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.




PNA 2016 – RPCT – EVITARE NOMINE IN POSIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI

In particolare EVITARE di scegliere il RPCT “


- Tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. In questa ottica va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio
- tra i Dirigenti ufficio disciplinare
- esclusi coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari



PNA 2016 – RPCT – durata incarico



“A garanzia dello svolgimento delle funzioni del RPCT in condizioni di autonomia e indipendenza, occorre considerare **anche la durata dell’incarico di RPCT che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione**”




“**La durata dell’incarico di RPCT è correlata alla durata del contratto sottostante all’incarico dirigenziale già svolto.** Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di RPCT è opportuno che proseguia fino al termine della naturale scadenza del contratto legato al precedente incarico (o di quella che sarebbe dovuta essere la naturale scadenza) e, comunque, in coerenza di quanto previsto nel PTPC”

fi


Pna 2016 conferma aggiornamento 2015 PNA – Parte generale

ANAC - Rafforzamento (sia pur non presente sul piano legislativo) della posizione di **indipendenza** del RPCT.



ATTRAVERSO APPOSITE PREVISIONI negli atti organizzativi generali e comunque nell'atto con il quale l'organo di indirizzo individua il dirigente e lo nomina RPCT.

ANAC: Rafforzamento dei poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT.



Attraverso l'introduzione nel Codice di comportamento dello specifico dovere di collaborare attivamente con il RPCT, la cui violazione è da prevedere come grave ipotesi di responsabilità disciplinare (per attuare art. 1, comma 9, lett. c), l. n. 190/12 e art. 8, dpr n. 62/2013)

fi

Art. 1, comma 7, l. n. 190/12 come da modifiche:

..... segue da modifica dell'art. 1, comma 7, l. n. 190/12:

(ulteriori)
Compiti
del RPC

Tutela
contro le
discriminazioni

.....Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione **le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.”;



PNA 2016 – RPCT e UFFICIO DEDICATO/struttura specifica di supporto

ANAC:

appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT. Ove ciò non sia possibile, è opportuno rafforzare la struttura di supporto mediante appositi atti organizzativi che consentano al RPCT di avvalersi di personale di altri uffici



**Pna 2016 - Creazione di una task force della prevenzione – in supporto al RPC
(già auspicata nel PNA 2013 - specificamente richiesta dal PNA – 2015
aggiornamento)**

VERTICE: RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

Con gli organi con i quali il responsabile deve relazionarsi
assiduamente per l'esercizio della sua funzione:

- **U.P.D.** per dati e informazioni circa la situazione dei procedimenti disciplinari, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- **O.I.V.** ed altri organismi di controllo interno per l'attività di mappatura dei processi e valutazione dei rischi;
- **Dirigenti;**
- **I dipendenti che operano nelle aree di rischio**



Responsabilità

•I - Responsabilità dirigenziale:

- per la mancata predisposizione del P.T.P.C.
- per la mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti.

•Art. 1, comma 8: *“la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”*.

•**IMP.: Ciclo delle performances integrato:** occorre inserire nel Piano delle Performance tali obiettivi per una adeguata valutazione

fi

Art. 1,
comma 12

• *“In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo **risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165**, e successive modificazioni, **nonché sul piano disciplinare**, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione*



• **salvo che provi TUTTE le seguenti circostanze:**

- a) *di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;*
- b) *di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano”.*
-




Entità della responsabilità disciplinare

• Art. 1, comma 13,



• La sanzione disciplinare: *“non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi”.*

• **L'art. 1, comma 14, individua due ulteriori forme di responsabilità:**



• una forma di **responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21**, d.lgs. n. 165/01 che si configura nel caso di: *“ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano”;*

• una forma di **responsabilità disciplinare** *“per omesso controllo”.*

... 14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, **salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano..**



Pna 2016 - RPCT e RASA

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa



il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC.



In caso di mancata indicazione nel PTPC del nominativo del RASA, previa richiesta di chiarimenti al RPCT, l'ANAC può esercitare il potere di ordine ai sensi dell'art. 1, co. 3, della l. 190/2012, nei confronti dell'organo amministrativo di vertice. Nel caso di omissione da parte del RPCT, il potere di ordine viene esercitato nei confronti di quest'ultimo.



Gli O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno:

- ❑ partecipano al processo di gestione del rischio;
- ❑ svolgono compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (art. 44 d.lgs.33/2013);
- ❑ esprimono parere "obbligatorio" sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001).

Già nell'aggiornamento PNA 2015: RUOLO di verifica della coerenza tra gli obiettivi di *performance organizzativa e individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione*



Inserimento dell'art. 1, comma 8 bis nella l. n. 190/12:

8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione **verifica**, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, **che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.**

Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti.

L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.”;

Grazie per l'attenzione

Daniela Bolognino
e-mail (*dbolognino@libero.it*)

I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione



@Formazioneifel



Facebook



Youtube